

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

61.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):			
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);		RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);	
PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);		LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);	
CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);		BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);	
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);		GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);	
ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);		TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (404);	
REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);		AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);	
ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);		PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);	
PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);		MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);	

	PAG.
BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);	
D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);	
Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2062);	
ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);	
MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);	
GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);	
GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondarie degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966, abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716)	880
PRESIDENTE . . . . .	880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889
BADALONI MARIA . . . . .	889
BIASINI . . . . .	887
BUZZI . . . . .	884, 888
CANESTRI . . . . .	889
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i> . . . . .	882, 883, 884, 886, 887, 888, 889, 890, 891
ELKAN . . . . .	889
GIANNANTONI . . . . .	887
MITTERDORFER . . . . .	887
MORO DINO . . . . .	883, 886, 887, 889, 890
RAICICH . . . . .	883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	881, 882, 883, 885, 886, 887, 888, 889, 890
SANNA . . . . .	883
TEDESCHI . . . . .	882, 883, 884, 886, 887

La seduta comincia alle 9,30.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 791; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; senatori Spigaroli e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062; Alessi n. 2172; Mancini Vincenzo ed altri n. 2255; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716 concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Senatori Spigaroli e Codignola, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri; concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Nella seduta odierna dobbiamo innanzitutto esaminare un articolo aggiuntivo 3-bis (che diverrebbe 3-ter), presentato dall'onorevole Pisoni, e che, come i colleghi ricorderanno, avevamo precedentemente accantonato. Ne do lettura:

« I corsi di aggiornamento speciale istituiti a carattere sperimentale dal Ministro della pubblica istruzione durante l'anno scolastico 1970-71 e regolarmente effettuati, possono essere considerati equivalenti ai corsi previsti dalla presente legge, purché rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa.

La validità, a tutti gli effetti, della abilitazione eventualmente conseguita avrà decor-

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1971

renza dalla data di emissione dei primi certificati di abilitazione rilasciati ai sensi della presente legge ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei chiedere alla Presidenza ed ai colleghi una cortesia. Mi pare che, in linea di massima, abbiamo convenuto circa la opportunità di esaminare alla fine della discussione dell'articolato alcune questioni che rimangono un po' al di fuori della linea sostanziale della legge, come per esempio tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Mitterdorfer, che esigono un particolare esame, ed inoltre altre questioni che non intendiamo compromettere, ma sulle quali il Governo ha bisogno di riflettere in modo più approfondito prima di esprimere il proprio parere.

Mi dispiace che non sia presente in questo momento l'onorevole Pisoni; ma se i colleghi di tutte le parti sono d'accordo, potremmo considerare anche questo emendamento tra quelli da accantonare e valutare alla fine della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento Pisoni è per il momento accantonato.

*(Così rimane stabilito).*

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, nonché i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui all'ottavo comma del precedente articolo 1, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, un corso di durata non inferiore a 4 mesi.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio e le modalità di svolgimento della prova finale sono stabiliti tenuto conto del disposto del terzo comma dell'articolo 1, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

- Gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, in possesso di titolo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia stato ritenuto valido per

il posto di insegnamento ricoperto presso scuole statali d'istruzione secondaria, artistica e professionale, sono ammessi a frequentare un corso di approfondimento culturale sulla materia o sulle materie insegnate. Tale corso di durata non inferiore a 4 mesi si conclude con un giudizio di ammissibilità al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui al primo comma del presente articolo.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, i relativi piani di studio e le modalità di svolgimento dell'accertamento finale sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai docenti non di ruolo in servizio presso scuole ed istituti di istruzione artistica e professionale che siano sforniti di abilitazione ».

All'emendamento Dall'Armellina ed altri sono poi stati presentati una serie di emendamenti, dal Governo e da vari colleghi.

L'onorevole Raicich propone il seguente emendamento:

*Al primo comma, prima riga, dopo le parole « a tempo indeterminato » aggiungere le altre: « o con la non licenziabilità ».*

Ancora l'onorevole Raicich propone il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma finale:*  
« Tali corsi saranno effettuati ed esauriti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le prime cinque righe con le seguenti:*

« Gli insegnanti non di ruolo non abilitati con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, se in possesso di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1957, n. 972, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e successive modificazioni ed integrazioni, ma non compresi tra quelli che saranno stabiliti con il decreto ministeriale di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono ammessi a frequentare ».

L'onorevole Raicich propone il seguente emendamento:

*Spostare alla fine tutto l'articolo sotto il seguente titolo: « Titolo II - Norme transitorie e finali ».*

Gli onorevoli Badaloni Maria, Racchetti e Buzzi propongono il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali e tecnico-professionali negli istituti di istruzione artistica e negli istituti professionali, l'accesso al corso abilitante avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da farsi ad opera del Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il possesso del titolo specifico prescritto esime dall'accertamento ».

Vi è, infine, un emendamento degli onorevoli Giannantoni, Giudiceandrea, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Pascariello, Raicich, Scionti, Tedeschi, Trombadori e Bini, che era stato originariamente presentato al secondo comma dell'articolo 1, che era stato accantonato e che ritengo dovrebbe trovare in questo punto la sua collocazione. L'emendamento è il seguente:

*Aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « Hanno diritto di frequentarli, oltre tutti coloro che già insegnano, anche se sprovvisti di titolo specifico, tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto ».*

Prego i presentatori di questo emendamento di precisare se intendono mantenerlo inalterato ovvero riformularlo, ed a quale punto dell'articolo 3-ter propongono che sia inserito.

Do la parola all'onorevole Dall'Armellina per la illustrazione dell'articolo aggiuntivo 3-ter.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Rinuncio all'illustrazione dell'emendamento in quanto ritengo che non sia necessaria.

GIANNANTONI. Come pensa che debbano essere questi corsi quadrimestrali?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Quando abbiamo stabilito i poteri della commissione centrale e delle commissioni regionali abbiamo implicitamente dato una risposta alla sua domanda, onorevole Giannantoni; cioè noi intendiamo dare - almeno questa è la mia interpretazione - il massimo di articolazione a

questi corsi e stabilire solo il periodo minimo; diciamo cioè che devono essere almeno di quattro mesi.

GIANNANTONI. Ma il secondo comma dell'articolo prevede che i criteri per l'organizzazione dei corsi sono fissati dal Ministro della pubblica istruzione.

RAICICH. Non solo, ma, con ordinanza, il ministro della pubblica istruzione dà addirittura le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio. A che scopo abbiamo previsto il comitato centrale, se poi fa tutto il ministro? Allora il Ministero può addirittura risparmiare i soldi per la trasferta del personale! Semmai si deve prevedere che l'ordinanza del ministro rende esecutivi i criteri ecc.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Chiedo di rispondere in sede di esame dei singoli commi.

TEDESCHI. Chiedo la parola sull'ordine delle votazioni. A me sembra che debba essere votato prima il nostro emendamento, quello che era stato accantonato (« Hanno diritto di frequentarli, oltre tutti coloro che già insegnano anche se sprovvisti di titolo specifico, tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto »).

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se l'onorevole Tedeschi insiste per la votazione, e l'emendamento viene respinto, rimarrà preclusa qualsiasi possibilità di riaprire il discorso in sede di norme transitorie.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. L'emendamento è di tale portata da riassumere pressoché tutti i problemi da trattare in sede di norme transitorie.

PRESIDENTE. Onorevole Raicich, se vi è l'impegno di risolvere anche questo problema prospettato dall'emendamento Giannantoni, prego di accantonare l'emendamento stesso perché ove fosse respinto, resterebbero pregiudicate soluzioni future.

TEDESCHI. Si parla solo di chi è sprovvisto di titolo specifico. Per gli insegnanti di educazione fisica, ad esempio, vi sarà un altro articolo. Qui in sostanza si dice quanto è detto nella seconda parte dell'emendamento governativo.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. La richiesta dell'emendamento Giannantoni riguarda il secondo comma.

SANNA. Io lo farei precedere all'articolo 1.

RAICICH. Si tratta di un emendamento che era stato presentato inizialmente al secondo comma dell'articolo 1, e da ciò la dizione « frequentarli » in riferimento ai corsi di cui all'articolo 1. Ora si dirà « frequentare i corsi ».

Vorrei fare osservare che ho sott'occhio — e sarebbe bene che tutti l'avessero — il testo degli articoli finora approvati. Si dice che « sono istituiti corsi di durata non inferiore ad un anno » e si prevede l'articolazione dei corsi, le forme di valutazione, i decreti ministeriali, l'organizzazione dei corsi, l'articolazione regionale e provinciale, ma non si dice l'unica cosa che si deve dire in una legge: il destinatario, a chi cioè sono destinati questi corsi. Dopo l'articolo 3-bis propongo quindi di inserire un brevissimo articolo, recuperando quanto noi proponevamo come secondo comma dell'articolo 1, e la dizione potrebbe essere appunto quella dell'emendamento Giannantoni. Si tratta di un diritto oggettivo che può collegare in fase transitoria i diritti che consentono le forme articolate previste dai vari emendamenti per gli insegnanti non provvisti di titolo specifico nella parte successiva della legge. Si deve stabilire all'inizio che questi corsi sono fatti per conseguire l'abilitazione e che tutti coloro che debbono conseguirla, siano essi già insegnanti con titolo specifico o neolaureati, cioè in possesso del titolo di studio richiesto, rientrano in questi corsi. La loro durata, articolazione, forma eccetera, sono già stabilite in altri articoli in parte già approvati.

Insisto quindi perché dopo l'articolo 3-bis, già approvato, si ponga un altro articolo, eventualmente 3-ter, costituito dal testo dell'emendamento Giannantoni: « Hanno diritto di frequentare i corsi di cui al primo comma dell'articolo 1, oltreché tutti coloro che già insegnano anche se sprovvisti di titolo specifico, tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. È chiaro che questo contraddice in pieno al nostro emendamento, perché sostanzialmente accetta solo i corsi annuali di cui all'articolo 1. A questi corsi verrebbero cioè ammessi i provvisti di titolo e tutti coloro che insegnano.

È evidente, allora, che il relatore non può accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dire che a questo punto i proponenti sono in contraddizione con loro stessi. Essi hanno infatti avanzato una serie di richieste, ed hanno addirittura contestato la legittimità di discutere oggi l'articolo 3-bis perché, per il suo contenuto, doveva essere compreso tra quelle norme transitorie che dovranno essere trattate alla fine. Ebbene, questo articolo che proprio essi presentano, se si riferisce agli insegnanti in possesso del titolo di studio richiesto è superfluo, perché quanto esso dispone è già previsto dall'articolo 1; se si riferisce invece a tutti coloro che insegnano, anche se sprovvisti di titolo specifico, appartiene al novero delle norme transitorie.

Per questi motivi, il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Le osservazioni che sono state fatte mi sembrano valide.

Onorevole Raicich, mantiene questo emendamento, di cui è cofirmatario ?

RAICICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giannantoni ed altri, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Raicich, alla prima riga del primo comma dell'emendamento Dall'Armellina.

TEDESCHI. Veramente questo subemendamento sarebbe inutile a questo punto; semmai lo si potrebbe proporre al terzo comma, dove avrebbe un senso. Pertanto per il momento lo ritiriamo, perché abbiamo già presentato un altro articolo aggiuntivo per quanto riguarda il problema degli insegnanti di educazione fisica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento presentato dal Governo, parzialmente sostitutivo del terzo comma dell'emendamento Dall'Armellina.

MORO DINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

La discussione che si è avuta sul subemendamento del Governo ha dimostrato che la questione non era puramente metodologica, ma di sostanza. Noi siamo disposti a votare a favore del subemendamento, a condizione però che il Governo esprima la sua disponibilità a trattare, sia pure in una o in più norme transitorie, tutti i problemi che sono connessi all'approvazione di questa legge e che riguardano il personale docente, in qualunque condizione si trovi ed a qualunque categoria appartenga (specifica o aspecifica, con titolo di studio o senza titolo di studio).

Lamento che dietro questo schermo del problema metodologico si trovi in realtà un problema di sostanza, e che il Governo non abbia preso impegni precisi.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione del subemendamento. Mi sembra di avere già espresso, anche se in forma non ufficiale, il mio parere. Cioè anche io ritengo che il problema di coloro che sono sprovvisti di titolo di studio valido per l'ammissione ai corsi abilitanti debba essere affrontato e risolto con norme transitorie. Credo che, in linea di massima, si possa convenire sulla richiesta di affrontare in sede di disposizioni transitorie il problema nella sua interezza.

TEDESCHI. Per le ragioni che abbiamo finora illustrato, signor Presidente, noi voteremo contro l'approvazione di questo subemendamento. Infatti abbiamo spiegato sufficientemente l'incongruenza dell'ammettere a questi strani corsi coloro che non verranno inclusi nelle tabelle future pur essendo in possesso di titolo specifico. Tanto più riteniamo che la proposta non sia accettabile, in quanto, nel momento in cui noi legiferiamo, gran parte di costoro sono in possesso di titolo specifico, talché se oggi fosse bandito un concorso regolare avrebbero diritto a partecipare; invece con questo sistema tutti coloro che non saranno compresi nelle tabelle future da indicarsi con decreto del Ministro in base all'articolo 1 saranno ammessi a questi corsi, dei quali non vediamo l'utilità, di cosiddetto approfondimento culturale.

BUZZI. Nel votare questo emendamento per ragioni che possono essere di sistematica, intendo che resti aperto il problema del recupero di tutti gli insegnanti che operano nella scuola, particolarmente nel settore professionale ed artistico, per i quali vi sono particolari problemi.

PRESIDENTE. Naturalmente. Pongo in votazione l'emendamento governativo, parzialmente sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3-ter, al quale è favorevole il relatore.  
(È approvato).

L'emendamento Badaloni è accantonato. Passiamo quindi all'emendamento Raicich:

« Tali corsi saranno effettuati ed esauriti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

RAICICH. L'emendamento fissa un termine perentorio per i corsi sui quali si è votato in quest'ultima fase, cioè i corsi di quattro mesi per insegnanti già immessi nell'insegnamento. Questo perché la parte relativa a tutto il personale già operante nella scuola sia un insieme di operazioni di svolgimento rapido, così che la nuova dinamica di fondo dell'abilitazione sia liberata da questo primo urgente impegno entro un biennio.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Pregho l'onorevole Raicich di esaminare l'opportunità di trasferire questo emendamento eventualmente in un articolo finale perché non abbiamo ancora varato le norme transitorie in base alle quali gli sprovvisti di titolo dovrebbero conseguire il titolo o l'equipollenza di esso per l'ammissione ai corsi abilitanti. Può accadere che in queste norme si preveda un periodo di preparazione superiore ai due anni — e mi riferisco qui agli insegnanti di educazione fisica o ai periti che occupano il posto di ingegneri — e non possiamo quindi in anticipo, prima di aver varato queste norme, chiudere il periodo di possibilità di sistemazione di questo personale.

RAICICH. Posso anche accedere alla richiesta del relatore, non senza però far rilevare una intima contraddizione, non già nella richiesta stessa, ma nell'andamento dei nostri lavori. Qui infatti, se ho ben capito, si continua a parlare, in ottima fede da parte di tutti, di norme transitorie e finali, come di un qualcosa che dovremmo affrontare in seguito. Ma se questo è vero, devo dire che non vedo cosa ci sia di non transitorio in quanto ci si dispone ora ad approvare: questi corsi « di durata non inferiore a 4 mesi », previsti dall'articolo 3-ter, sono senza dubbio materia di norme transitorie !

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Ma allora ella, con il suo emendamento, escluderebbe

tutti coloro che frequentano i corsi previsti dalla legge Caroli.

RAICICH. Non sto perorando, in questo momento, l'accoglimento del mio emendamento che prevede l'istituzione dei corsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge, e che io ho proposto come comma finale: quanto a quello, vedremo poi se lo si potrà correggere, e quando lo si potrà votare.

Rilevo solo che non è molto valido il ragionamento in base al quale certe parti, poco gradevoli, o indigeste, del provvedimento in esame vengono demandate a norme transitorie e finali, qualcosa cioè che dobbiamo ancora affrontare. Non capisco, a questo punto, perché tutto quello che è stabilito con l'emendamento del Governo alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 3-ter aggiuntivo debba invece essere considerato appartenente al corpo sostanziale della legge. O io sono sciocco, o voi avete poca forza di persuasione, ma non riesco davvero a capire: per me indubbiamente anche questa è una norma transitoria e finale.

Non so cosa pensi l'onorevole sottosegretario su questo punto.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non credo che questa sia una parte transitoria, o comunque si tratta qui di una transitorietà di tipo diverso.

RAICICH. Accetto, comunque, di accantonare il mio emendamento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo anche che non venga posto in votazione l'ultimo comma dell'emendamento Dall'Armellina.

PRESIDENTE. Allora questo comma viene accantonato.

Poiché abbiamo così esaurito l'esame di tutti i subemendamenti, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-ter che, con gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ART. 3-ter.

*(Abilitazione all'insegnamento degli insegnanti non di ruolo).*

Gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, nonché i maestri di ruolo e non di ruolo con inca-

rico triennale, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui all'ottavo comma del precedente articolo 1, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, un corso di durata non inferiore a 4 mesi.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio e le modalità di svolgimento della prova finale sono stabiliti tenuto conto del disposto del terzo comma dell'articolo 1, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Gli insegnanti non di ruolo non abilitati con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, se in possesso di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1957, n. 972, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni ma non compreso tra quelli che saranno stabiliti con il decreto ministeriale di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono ammessi a frequentare un corso di approfondimento culturale specifico sulla materia o sulle materie insegnate. Tale corso di durata non inferiore a 4 mesi si conclude con un giudizio di ammissibilità al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui al primo comma del presente articolo.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, i relativi piani di studio e le modalità di svolgimento dell'accertamento finale sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Raicich, che propone di spostare l'articolo nel titolo relativo alle norme transitorie e finali.

RAICICH. Se vi era una disponibilità non pregiudizialmente negativa da parte del relatore a considerare i termini di perentorietà che avevo fissato nel precedente subemendamento, ciò significa che lo stesso relatore si rende conto del fatto che tutta la tematica affrontata nell'articolo testé approvato dalla maggioranza è una tematica transitoria, è una tematica che arriva all'esaurimento. In altre parole, se non si accedesse alla mia proposta, si rischierebbe di vedere proporre tra tre o

cinque anni l'istituzione di corsi quadrimestrali, e ciò per un'infinità di contingenze che si possono verificare, a cominciare dallo stesso processo di espansione scolastica. La mia preoccupazione è solo quella di chiudere questa pagina nel più breve tempo possibile, appunto trasferendo questo articolo nelle norme transitorie.

**PRESIDENTE.** Onorevole Raicich, se ritira il suo subemendamento, possiamo esaminare la sua proposta in sede di coordinamento; se invece verrà votato e respinto, tale possibilità sarà preclusa.

**RAICICH.** Non intendo essere scortese, signor Presidente; vorrei solo rilevare che, se vi fosse fin d'ora una chiara disponibilità della maggioranza a questo riguardo, nulla impedirebbe un voto favorevole alla mia proposta.

**DALL'ARMELLINA, Relatore.** Sono anch'io del parere di esaminare la proposta dell'onorevole Raicich in sede di coordinamento.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione:** Mi associo a quanto hanno detto il Presidente e il relatore.

**RAICICH.** Ritiro il subemendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo 3-quater: (Trattamento economico del personale addetto all'organizzazione e all'attuazione dei corsi).*

Il personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica incaricato della organizzazione dei corsi, nel limite di cinque unità per ogni provincia, è dispensato dagli obblighi di servizio. A detto personale è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di attività svolta, un compenso pari ad un sessantesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento.

Al personale incaricato delle lezioni teoriche, della direzione dei gruppi di studio e dei seminari, e della guida del tirocinio è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della Pubblica Ammi-

nistrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

Il personale di cui al primo comma che sia incaricato anche delle attività di cui al secondo comma ha diritto, per ogni giornata di effettiva attività svolta, al solo compenso previsto nello stesso secondo comma.

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente subemendamento:

*Aggiungere il seguente comma al comma secondo:*

«Analogo trattamento aggiuntivo spetta al personale esecutivo e amministrativo impiegato nell'organizzazione dei corsi».

**MORO DINO.** Il subemendamento è già chiaro e non ha bisogno di illustrazione.

**TEDESCHI.** Nell'emendamento Raicich, laddove si dice «Analogo trattamento», si dovrebbe dire «Lo stesso trattamento».

**PRESIDENTE.** Quindi: «Lo stesso trattamento spetta al personale esecutivo...»; e diventerebbe il terzo comma.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Mi auguro di non dover tornare a chiedere il parere della Commissione bilancio. Abbiamo già detto che a questo provvede il provveditorato agli studi.

**TEDESCHI.** Per il quinto anno abbiamo parlato in questi giorni ed il sottosegretario sa che il personale subalterno non si è potuto pagare. Il fatto di fare delle leggi senza prevedere i mezzi di pagamento è davvero strano.

**RAICICH.** Vorrei insistere ad invitare la maggioranza ed il Governo a riflettere, perché ho sentito dire che provvede il personale del provveditorato agli studi.

**DALL'ARMELLINA, Relatore.** In base all'articolo 4.

**RAICICH.** Ma si tratta di commissioni regionali e quindi non di corsi che richiedono qualcuno che pulisca le aule e che spolveri, che ricopi le scartoffie, a meno che non vogliate, con una proposta audace, dire che queste cose devono farle gli insegnanti. Non capisco perché si debba sancire una distinzione poco simpatica fra personale docente che, in quanto docente, in questi corsi fa un orario supplementare e merita un soprassoldo,



ed il personale non docente che pure fa un orario supplementare e non ha il soprassoldo.

MORO DINO. Il soprassoldo è un termine militare.

RAICICH. Questi corsi sembrano corsi di caserma. Se il Governo era a conoscenza di questo emendamento, che non è certo stato presentato adesso, avrà avuto il tempo di valutarne le conseguenze finanziarie.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Confesso che non ho chiaro il problema; ma mentre ritengo che per il personale non esiste una norma relativa all'orario previsto ed era quindi necessaria una particolare disposizione, per il personale di segreteria ed avventizio esiste una norma cui possiamo rimetterci senza quindi che si renda necessario un comma a parte.

BIASINI. Si possono dare direttive in una circolare applicativa.

RAICICH. Non mi sembrerebbe neppure giusto che la scuola dovesse pagare con i fondi che ha. Il liceo Mameli, ad esempio, con i fondi che ha dovrebbe pagare i corsi abilitanti che riguardano non solo gli insegnanti e gli studenti del Mameli, ma un'area più vasta.

PRESIDENTE. Onorevole Tedeschi, mantiene l'emendamento di cui è cofirmatario, o desidera trasformarlo in ordine del giorno?

TEDESCHI. Siamo costretti a mantenerlo, signor Presidente, per due motivi.

Il nostro emendamento tende a fissare anche la misura del compenso che dovrebbe essere corrisposto. Non possiamo certo dire in un ordine del giorno che si raccomanda al Governo di... pagare lo straordinario!

Faccio poi l'esempio dei corsi facoltativi delle magistrali: funzionano ormai da due anni, ma il personale non è stato pagato. Il Governo, che pure ha tentato di pagarlo, è stato bloccato dal Tesoro, e dovrà ora risolvere la questione con un provvedimento a parte.

Senza emendamento, quindi, lasceremo in una legge la previsione di prestazione di lavoro da parte di un certo numero di persone che non si saprebbe come potrebbero essere pagate.

PRESIDENTE. Il relatore?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario, perché con esso si introdurrebbe un metro di valutazione della retribuzione del lavoro straordinario diverso da quello usato per tutti gli altri dipendenti. Verremmo così a creare una categoria particolare in seno agli stessi amministrativi ed al personale ausiliario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario, per le ragioni espresse dal relatore, e per la necessità di affrettare i tempi di approvazione della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raicich ed altri, di cui ho dato lettura, avvertendo che se fosse accolto dovremmo chiedere su di esso il parere della V Commissione, e non potremmo votare il successivo articolo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-*quater*.

MITTERDORFER. Vorrei fare una domanda. Poiché è presumibile che in parte i docenti verranno da fuori sede (per la nostra situazione particolare ciò accadrà senza altro), vorrei sapere se in questo trattamento previsto dall'articolo siano comprese anche le spese di viaggio. Mi sembrerebbe infatti giusto un rimborso per coloro che debbono venire da fuori.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Tale rimborso è compreso nella diaria, secondo i parametri in vigore.

GIANNANTONI. Vorrei un chiarimento. Nel primo comma dell'articolo 3-*quater* si dice: « Il personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica incaricato dell'organizzazione dei corsi, nel limite di cinque unità per ogni provincia, è dispensato dagli obblighi di servizio ». Ciò significa che, per esempio, nella provincia di Roma sono cinque gli insegnanti che reggono i corsi?

MORO DINO. I cinque insegnanti sono stabilmente esonerati dall'insegnamento per l'organizzazione dei corsi, non sono i docenti.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa è stata la condi-

zione per avere l'approvazione del Tesoro e del Bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3-*quater*, di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo 3-quinquies:*

« Per le cattedre e le discipline, nelle quali il numero degli aspiranti comunque all'abilitazione non sia tale da consentire l'articolazione comprensoriale o provinciale dei corsi, il comitato centrale dispone le modalità necessarie per l'istituzione di corsi residenziali nazionali, interregionali o regionali. Su proposta del Comitato centrale, il Ministro dispone, salvi tutti i diritti economici e salvi i criteri di gratuità dei corsi, l'esonero dall'insegnamento per il periodo necessario, del personale frequentante i corsi residenziali di cui al presente comma ».

RAICICH. Pur non sapendo ancora quali cattedre di abilitazione saranno previste dal decreto ministeriale, è possibile sin d'ora prevedere per certe materie d'insegnamento, per esempio delle scuole professionali, o per certe lingue, come lo spagnolo, uno scarso numero di aspiranti all'abilitazione; d'altra parte l'organizzazione su scala provinciale che abbiamo previsto consentirebbe tutt'al più di organizzare corsi per due persone o quasi. È quindi necessario prevedere una norma per quelle cattedre di scarsa diffusione, che concentri i corsi in pochissime sedi; se ne potrebbe istituire una nell'Italia settentrionale, uno nell'Italia centrale ed uno nell'Italia meridionale. Questi corsi dovrebbero avere carattere residenziale, perché altrimenti non vedo, con la struttura che abbiamo previsto, come si possano organizzare corsi abilitanti per materie d'insegnamento, i cui insegnanti saranno una trentina sparsi in tutte le regioni.

Il nostro emendamento si propone lo scopo di risolvere sin d'ora questioni che inevitabilmente si porranno.

BUZZI. L'osservazione dell'onorevole Raicich per motivare il suo emendamento può trovare risposta nel fatto che le nuove classi di abilitazione dovrebbero avere un campo di applicazione più vasto dell'attuale.

RAICICH. Facciamo il caso dell'insegnamento dello spagnolo.

BUZZI. Non può verificarsi di frequente.

RAICICH. Basta che si verifichi in una o due classi di corso.

BUZZI. Sarà il Comitato regionale a studiare le forme e i modi per rendere possibile l'attuazione e l'organizzazione del corso dal punto di vista territoriale, e nulla vieta un corso interregionale.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono d'avviso che il comma dell'articolo 1 che prevede l'aggiornamento delle classi può prevedere anche corsi che abbraccino un numero più vasto di quanto non sia previsto attualmente di classi di corso. D'altra parte, poiché i criteri di organizzazione sono demandati ai Comitati regionali, nulla vieta che questi facciano proposte che possono essere approvate in sede di piano dei corsi. Si resta nel generico nel parlare di programmi e piani di corsi che devono essere attinenti alle esigenze locali e dei partecipanti. Anche per quanto riguarda i corsi residenziali ci si può affidare ai Comitati regionali senza ricorrere alla Commissione bilancio.

RAICICH. Voi dite che possiamo dare la facoltà al Comitato regionale; ma è ovvio — e faccio l'esempio dello spagnolo, che sfugge all'ipotesi fatta per altre cattedre dell'istituto professionale — che non si può fare un corso comune di spagnolo e tedesco.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Si può fare un corso abilitante di lingue dove si insegnino spagnolo e tedesco.

RAICICH. Non so. Ho anche posto in rilievo il punto dell'esonero dall'insegnamento se si tratta di corsi residenziali. Se, ad esempio, il Piemonte e la Lombardia decidessero di organizzare un corso a Milano, è chiaro che l'insegnante non può non avere l'esonero.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raicich, al quale sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 3-*sexies*:

« Il Comitato centrale e i Comitati regionali, valutate le esperienze compiute nel primo biennio di attuazione della presente legge, in accordo con il Ministro della pubblica istruzione, hanno facoltà di istituire, col concorso delle università e delle amministrazioni regionali, sentito il parere dei sindacati, corsi periodici di aggiornamento e riqualificazione per tutto il personale insegnante nei ruoli delle scuole statali di ogni ordine e grado, fatta esclusione delle università ».

RAICICH. L'emendamento non ha bisogno di illustrazione anche perché su questo punto si è discusso già a lungo. Lo sottopongo quindi, spero, alla discussione e non alla pura e semplice reiezione della Commissione.

ELKAN. Parlando sullo stato giuridico del personale insegnante, mi sono permesso di richiamare l'attenzione della Commissione sulla possibilità di corsi di aggiornamento. Il mio pensiero coincide quindi con l'emendamento Raicich, ma rinvierei il tema alla discussione sullo stato giuridico, dove si può fare il riferimento qualora abbiamo già votato la legge.

MORO DINO. Sono d'accordo con l'emendamento perché ritengo che la questione sia abbastanza sentita da tutta la Commissione, ma ritengo che questo argomento dovrebbe essere affrontato più tardi e che possa trovare migliore collocazione nell'ambito dello stato giuridico. Concordo quindi con l'onorevole Elkan.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario.

CANESTRI Voterò a favore dell'emendamento perché, pur considerando le ragioni esposte dagli onorevoli Elkan e Dino Moro e concordando sul fatto che in sede di legislazione sullo stato giuridico sarà possibile il riferimento, mi pare importante stabilire il principio dell'aggiornamento nella legge riguardante i corsi abilitanti, perché esso prolunga e dilata il senso di questi corsi corrispondendo ad un'esigenza largamente sottolineata nel dibattito.

Poiché si è detto da più parti che questi corsi devono avere non solo una struttura sta-

bile ed aperta al futuro, ma devono poter diventare sedi di aggiornamento periodico costante per tutto il personale della scuola, mi pare importante introdurre qui il riferimento esplicito.

RAICICH. Faccio una brevissima dichiarazione di voto per ribadire che le ragioni di consenso nel merito ma di dissenso sulla collocazione della norma non mi hanno persuaso. Una ragione di politica scolastica è la seguente: noi ci apprestiamo con questa legge, esplicitamente e senza veli, a prevedere forme di inserimento in ruolo del personale insegnante estremamente brevi ed equivalenti ad una sanatoria. Mi riferisco ai corsi di quattro mesi che diventano di otto per gli aspecifici. È bene che la legge dica ad essi ed agli insegnanti in ruolo che vi è una prospettiva, una incentivazione. Questo non può essere demandato allo stato giuridico, ma deve essere portato avanti contemporaneamente alla fissazione delle norme per l'inserimento in ruolo.

Va anche aggiunto che la formulazione da me scelta è volutamente molto cauta, in quanto si prevede un periodo di esperimento di due anni, al termine dei quali valutare i risultati e provvedere ad apportare gli eventuali correttivi che si rivelassero necessari. Quando poi esamineremo lo stato giuridico, nulla ci vieterà di sviluppare ulteriormente il concetto contenuto in questo emendamento, che non pregiudica affatto quanto si vorrà fare in futuro, come hanno sostenuto gli onorevoli Elkan e Moro Dino.

BADALONI MARIA. Per la verità, questo emendamento solleva un problema che non abbiamo fino a questo momento discusso in maniera dettagliata e quindi finiremmo per introdurre un'innovazione senza sapere quali possono essere tutte le conseguenze e quali le possibili alternative. Ritengo quindi che sia senz'altro più opportuno rinviare questo problema alla sede più opportuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raicich, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 4 del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 4.

(Immissione in ruolo).

Coloro che alla data del 30 settembre 1971 abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non

di ruolo, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, per almeno 4 anni con qualifica non inferiore a « buono » sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Saranno compilate distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso quali risulteranno per effetto del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola media, forniti di laurea e di titolo di abilitazione valido per la scuola media, sono inclusi, a domanda, nelle graduatorie relative a tale ordine di scuola.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, l'80 per cento del numero totale delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate nell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Nelle stesse graduatorie saranno annualmente iscritti, a domanda, coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione al termine dei corsi previsti dal precedente articolo 1, sempreché abbiano prestato almeno 4 anni di servizio di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali con qualifica non inferiore a « buono ».

Le graduatorie saranno annualmente aggiornate mediante la valutazione dei nuovi titoli che gli insegnanti in esse inclusi avranno acquisiti.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti di arte applicata degli istituti tecnici, professionali ed artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali 4 anni di insegnamento con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo

di età prevista per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Alla copertura delle cattedre e dei posti per la restante aliquota del 20 per cento si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo tre e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Vista la complessità della materia che si affronta con questo articolo e in considerazione anche del grande numero di emendamenti che sono stati presentati, chiedo al Presidente di aggiornare la discussione, in modo da poter riflettere un po' prima di inoltrarci in questo autentico dedalo.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, pur rendendosi conto dell'urgenza di varare questo provvedimento, ritiene suo dovere chiedere un po' di tempo per poter riflettere sulle varie soluzioni prospettate, in modo da poter responsabilmente indicare quella che ritiene più opportuna.

MORO DINO. A questo punto ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione.

Vorrei però rilevare che il relatore ed il Governo si impegnassero a venire la prossima volta con una posizione di ordine intorno a questo articolo 4, che vede una valanga di emendamenti.

RAICICH. In merito alla proposta che è stata fatta, credo che non convenga pensare in questo momento ad una specie di fissazione di principi, da articolare successivamente, perché la discussione divisa di un argomento unico procura sempre degli inconvenienti.

O noi tutti — ed in particolare anche il relatore ed il rappresentante del Governo — siamo

disponibili per una prosecuzione dei lavori adesso, il che credo sia difficile, ed allora proseguiamo pure. Ma se il Governo ne ha bisogno, noi non vogliamo certo impedirgli di riflettere, ed anzi ci auguriamo che lo faccia sempre: siamo fiduciosi nella riflessione governativa, perché molte volte invece le cose si fanno senza riflettere.

A questo punto, però, sono contrario a spezzare la discussione, e contrario anche ad una seduta nel pomeriggio, sia perché non si può presumere che quella riflessione di cui abbiamo parlato avvenga... a tavola, o pretendere che sia frettolosa; sia perché, sulla base del calendario dei lavori della Commissione, abbiamo assunto determinati impegni.

Se i colleghi sono disponibili, propongo piuttosto una riunione domani mattina, oppure martedì prossimo, con l'impegno di con-

tinuare a oltranza, una volta che le idee siano chiare, in modo da esaurire la discussione sui restanti articoli della legge in esame.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì prossimo.

**La seduta termina alle 12,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO